

Alla Segreteria della LCFC
e al Giudice disciplinare Paolo Zorattini
A mezzo mail

Lignano, 13 gennaio 2025

Oggetto: controdeduzioni dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Parrucchieri Rossi Futsal (squadra "Lignano Futsal") in relazione alla comunicazione del Giudice Disciplinare trasmessa il 20.12.2024

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Parrucchieri Rossi Futsal (squadra "Lignano Futsal"), in persona del Presidente, Matteo Rossi, nato a Latisana (UD) il 5.09.1991, C.F. RSSMTT91P05E473S, residente a Lignano Sabbiadoro (UD), in Via Raggio dell'Ostro n. 74, con sede a Lignano Sabbiadoro (UD), in Via Raggio dell'Ostro n. 71 (C.F. 90024110307 P.IVA 02933080307), mail: parrucchierirossifutsal@gmail.com (di seguito anche solo l'"**Associazione**");

PREMESSO CHE:

- con comunicazione trasmessa il 20.12.2024 il Giudice Disciplinare ha edotto l'Associazione in ordine al contenuto del rapporto del Procuratore di Lega Carlo Collodel sulla irregolare partecipazione alle gare contro "A.B.S. Sporting Club" (10.10.2024), "Tartarasaray" (17.10.2024), "Colugna" (22.10.2024) e "Aquileia" (31.10.2024) da parte dei tesserati dell'Associazione Abdessamad En-Naji e Federico Capitanio in quanto in possesso di certificato medico non agonistico in luogo di quello agonistico prescritto dalle norme;
- allo stesso tempo, con la già menzionata comunicazione, il Giudice Disciplinare ha informato l'Associazione della facoltà di presentare eventuali controdeduzioni entro e non oltre il termine del 31.12.2024;
- con istanza a mezzo mail del 23.12.2024 l'Associazione ha chiesto al Giudice Disciplinare di voler concedere una proroga dell'anzidetto termine, tenuto conto delle difficoltà correlate alle festività natalizie ricadenti nel periodo in esame;
- con comunicazione di pari data (*i.e.* 23.12.2024) il Giudice Disciplinare ha accolto la suddetta istanza concedendo all'Associazione una proroga del già menzionato termine sino al 13.1.2025.

Tutto ciò premesso, nel termine assegnato e prorogato come sopra, l'Associazione deposita le presenti note per osservare e dedurre quanto segue.

* * *

1. Sui fatti rilevanti

Preliminarmente l'Associazione intende rappresentare di aver sempre informato la propria condotta a principi ispirati alla lealtà, correttezza e rispetto delle regole nei confronti degli organi della Lega, delle altre squadre partecipanti e di tutti i tesserati, trattandosi infatti della prima volta che la stessa o i propri tesserati sono interessati da un procedimento di natura disciplinare.

L'Associazione intende quindi sottolineare come i fatti contestati siano frutto di una mera disattenzione occorsa – purtroppo – del tutto fortuitamente e come la buona fede degli esponenti dell'Associazione non possa essere messa in seria discussione.

A tal fine, appare utile ripercorrere le circostanze rilevanti in specie.

Ad inizio della corrente stagione l'Associazione ha instaurato un nuovo rapporto con i Sigg. Abdessamad En-Naji e Federico Capitanio, rappresentando subito loro la necessità di dotarsi e fornire un certificato medico in corso di validità di tipo agonistico, spiegando peraltro cosa ciò implicasse in concreto.

Nell'occasione, entrambi gli atleti menzionati rappresentarono all'Associazione di essere già dotati di certificato medico, anticipandone una copia in scansione e consegnando poi l'originale.

Per mero errore, gli addetti dell'Associazione non si accorsero che entrambi i certificati, per quanto validi, fossero invero di tipo non agonistico. Peraltro, con riferimento al Sig. Federico Capitanio, l'errore fu "favorito" dal fatto che tale atleta proveniva da un campionato di calcio a 11 della categoria Juniores della Federazione Italiana Gioco Calcio, contesto in cui – come noto – è parimenti necessario essere in possesso di certificato medico di tipo agonistico.

Per quanto precede, entrambi i calciatori furono inseriti in squadra nella erronea convinzione che fossero in possesso di valido certificato medico di tipo agonistico e così presero parte alle gare in contestazione esponendo i dati delle certificazioni sempre nella convinzione che si trattasse a tutti gli effetti di certificati di tipo agonistico.

Il fatto che tale situazione si sia verificata in più gare è dovuto alla mera circostanza che l'Associazione è solita verificare la regolarità dei certificati al momento dell'inserimento dell'atleta in squadra ed è solita effettuare delle ulteriori verifiche solo laddove necessario (come, ad esempio, in concomitanza della scadenza degli stessi); pertanto, una volta acquisiti i certificati dei Sigg. Abdessamad En-Naji e Federico Capitanio e inseriti i rispettivi dati, questi ultimi sono stati assunti dall'Associazione come corretti e replicati in buona fede nelle distinte delle gare in questione.

Senonché, in data 7.11.2024 il responsabile del Campionato Calcio a 5, Sig. Mauro Dri, avvisò l'Associazione della circostanza che i certificati medici in esame risultavano essere certificati medici di tipo non agonistico.

Accortasi della criticità, l'Associazione si è adoperata immediatamente e in prima persona prenotando per entrambi gli atleti le visite mediche ai fini del conseguimento di certificati medici agonistici (in particolare per il Sig. Capitanio telefonicamente e per il Sig. En-Naji a mezzo web come da allegato sub doc. 1).

Tanto è vero che i Sigg. Abdessamad En-Naji e Federico Capitanio hanno prontamente effettuato, rispettivamente in data 9.11.2024 e in data 11.11.2024, le apposite visite mediche sportive agonistiche, superandole entrambi senza criticità.

Appena ottenuti i due nuovi certificati medici di tipo agonistico, l'Associazione ha infine prontamente provveduto a inserire i dati ed i relativi i file nell'apposita sezione dell'area squadra.

* * *

2. Sulla sanzione proposta a carico dell'Associazione

Il Procuratore della Lega ha chiesto nei confronti dell'Associazione l'applicazione di "*n. 2 punti di penalizzazione (e non 4 per l'attenuante che gli atleti En-Naji e Capitanio erano comunque in possesso di certificato medico valido anche se non agonistico) e un'ammenda di € 200,00 (e non € 400,00 per l'attenuante precedente)*", in virtù di quanto previsto dall'art. 100 Reg. Disc. ("*Aver fatto partecipare un atleta a una gara senza un certificato medico valido, anche a titolo di colpa*").

Si ritiene che l'art. 100 Reg. Disc. sia inapplicabile alla fattispecie, poiché tale disposizione è volta a sanzionare l'atleta che partecipi alla gara totalmente sprovvisto di un certificato medico valido, mentre nel caso di specie – come riconosciuto esplicitamente dallo stesso Procuratore di Lega – i Sigg. Abdessamad En-Naji e Federico Capitanio “...erano comunque in possesso di certificato medico valido anche se non agonistico”.

In tal senso pare deporre anche l'art. 22 RA, che dispone che la sanzione prevista dall'art. 100 Reg. Disc. debba essere applicata “*in caso di disputa di una gara da parte di un atleta non in possesso di un valido certificato medico*”, nonché l'art. 12, lett. c), RA, secondo cui “*non possono disputare una gara senza essere in possesso di valido certificato medico di idoneità specifica al gioco del calcio (art. 22 RA)*”.

La diversa interpretazione dell'art. 100 Reg. Disc. offerta dal Procuratore di Lega – nel senso che la disposizione debba trovare applicazione anche per gli atleti che partecipino ad una gara provvisti di certificato valido ancorché di tipo non agonistico – pare dunque porsi in contrasto col tenore letterale tanto dell'art. 100 Reg. Disc. quanto degli artt. 22 e 12 RA, non trovando riscontro nel Reg. Disc. né nel RA.

Si richiede rispettosamente, quindi, che la sanzione proposta non venga applicata.

In subordine, si chiede rispettosamente che la sanzione sia contenuta al minimo edittale, con riconoscimento dell'ulteriore attenuante prevista dall'art. 21 lett. a) Reg. Disc., oltre a quella già individuata e riconosciuta espressamente dallo stesso Procuratore di Lega (*i.e.* gli atleti erano comunque in possesso di certificato medico ancorché non agonistico), che ricorre in specie in quanto l'Associazione, una volta emersa la problematica, si è prontamente attivata per dotare gli atleti del certificato di tipo agonistico.

* * *

3. Sulla sanzione proposta a carico dei tesserati

Il Procuratore di Lega ha richiesto nei confronti dei tesserati Abdessamad En-Naji e Federico Capitanio, quali giocatori partecipanti alle gare in questione, nonché nei confronti di Francesco Amici e Matteo Rossi, quali dirigenti accompagnatori nelle gare medesime, l'applicazione della sanzione di “*6 mesi di squalifica (e non 1 anno per aver commesso il fatto per colpa e per l'attenuante di aver ottenuto un certificato medico valido anche se non agonistico)*”, in virtù di quanto previsto dall'art. 130 Reg. Disc. (“*Aver fatto partecipare o aver partecipato a una gara senza un certificato medico valido (art. 22 RA), anche a titolo di colpa*”).

In primo luogo, si richiama quanto già dedotto nel par. 2 che precede in relazione all'inapplicabilità della disposizione alla fattispecie, atteso che anche la norma di cui all'art. 130 Reg. Disc. parrebbe diretta a sanzionare gli atleti totalmente sprovvisti di certificato, mentre i Sigg. Abdessamad En-Naji e Federico Capitanio erano senza dubbio provvisti di certificato medico in corso di validità ancorché di tipo non agonistico.

Pertanto, si richiede rispettosamente, quindi, che la sanzione proposta non venga applicata.

In secondo luogo, nel caso in cui venisse comunque ritenuto applicabile l'art. 130 Reg. Disc., l'Associazione osserva che la sanzione proposta a carico dei dirigenti accompagnatori Francesco Amici e Matteo Rossi e dei calciatori Abdessamad En-Naji e Federico Capitanio risulta essere eccessiva per la seguente ragione.

Come accennato, oltre alla attenuante già individuata e riconosciuta espressamente dallo stesso Procuratore di Lega (*i.e.* gli atleti erano comunque in possesso di certificato medico ancorché non agonistico), nella fattispecie non si è tenuto conto della

ricorrenza dell'ulteriore attenuante prevista dall'art. 21 lett. a) Reg. Disc., vale a dire del fatto che i dirigenti dell'Associazione, così come gli atleti in questione, si sono prontamente attivati per ovviare al problema non appena emerso.

La circostanza è riconosciuta dallo stesso Procuratore di Lega laddove dà atto che Abdessamad En-Naji "...ha ottenuto il certificato medico AGONISTICO solo lo 09-11-2024", mentre Federico Capitanio "...ha regolato la sua posizione con certificato medico AGONISTICO datato 11-11-2024", ossia – per l'appunto – a distanza di 2 e 4 giorni dall'informativa pervenuta dal Responsabile del Campionato.

La ricorrenza di tale ulteriore circostanza attenuante comporta un cumulo di circostanze attenuanti e la necessità di applicare l'art. 26 lett. c) Reg. Disc. a mente del quale "Nel caso ricorrano più circostanze attenuanti, la pena base può essere ridotta più volte, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o euro 5,00 di sanzione pecuniaria".

Conseguentemente, trattandosi in specie di un'omissione colposa, la pena edittale minima prevista dall'art. 130 Reg. Disc. risulta essere pari a 6 mesi (*i.e.* un anno ridotto della metà), sicché la sanzione concretamente applicabile può essere ulteriormente ridotta (come si auspica).

Per quanto precede, in subordine si chiede rispettosamente che la sanzione proposta a carico dei Sigg. Francesco Amici, Matteo Rossi, Abdessamad En-Naji e Federico Capitanio venga ridotta e contenuta al minimo edittale (e comunque non oltre a mesi 1 per ciascun tesserato).

* * *

Con riserva di più ampiamente dedurre e provare nel denegato caso di ricorso.

In fede.

Associazione Sportiva Dilettantistica Parrucchieri Rossi Futsal

Il Presidente

Sig. Matteo Rossi

